

6.4.5.1

Legge
concernente il promovimento, il coordinamento
e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane
(LAnz)

(del 30 novembre 2010)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 24 agosto 2010 n. 6390 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 16 novembre 2010 n. 6390 R della Commissione della gestione e delle finanze,
- visto l'art. 25a della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal),

decreta:

Capitolo primo
Parte generale

A. Scopo

Art. 1 ¹La presente legge ha lo scopo di promuovere, coordinare e disciplinare le attività degli enti che operano a favore delle persone anziane.

²Il Cantone persegue tale scopo tramite:

- a) la concessione di contributi ad enti di diritto pubblico e di diritto privato che svolgono attività a favore delle persone anziane nel quadro della presente legge;
- b) iniziative proprie.

B. Campo d'applicazione

Art. 2 Sono considerate attività a favore delle persone anziane ai sensi della presente legge:

- a) la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture sociosanitarie;
- b) la gestione di strutture sociosanitarie;
- c) la realizzazione di progetti che perseguono lo scopo della presente legge;
- d) l'attività del Consiglio degli anziani.

C. Definizioni

I. Persone anziane

Art. 3 Sono considerate persone anziane ai sensi della presente legge le persone che in base alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) hanno l'età stabilita per il diritto alla rendita di vecchiaia.

II. Strutture sociosanitarie

Art. 4 Sono considerate strutture sociosanitarie ai sensi della presente legge le strutture che accolgono di regola persone anziane, parzialmente o completamente non autosufficienti, che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.

D. Pianificazione cantonale

Art. 5 ¹Al fine di garantire un'adeguata risposta ai differenti bisogni e un'equa distribuzione dell'offerta delle attività a favore delle persone anziane, il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli enti interessati, pubblici e privati, rileva i bisogni esistenti e fissa l'ordine di priorità degli interventi da sostenere.

²La pianificazione di questi interventi è sottoposta per approvazione al Gran Consiglio.

Capitolo secondo
Riconoscimento e finanziamento

A. Riconoscimento

Art. 6 ¹Ogni struttura sociosanitaria può essere riconosciuta ai sensi della presente legge se adempie cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) è in possesso di un'autorizzazione d'esercizio ai sensi dell'articolo 80 della Legge sanitaria del 18 aprile 1989;
- b) figura nel Decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (art. 39 LAMal cpv. 3);
- c) risponde ad un bisogno ai sensi della pianificazione cantonale prevista all'art. 5 della presente

legge;

- d) garantisce l'accoglienza di persone anziane domiciliate nel Cantone senza discriminazione di alcun tipo;
- e) opera nel rispetto di criteri di economicità e di adeguatezza delle prestazioni ritenuti dall'autorità competente;
- f) dispone di attrezzature e di personale adeguati secondo parametri stabiliti dall'autorità competente;
- g) non persegue scopo di lucro.

²Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le competenze in ambito di riconoscimento.

B. Finanziamento

I. Finanziamento per l'acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento

1. Principio

Art. 7 ¹Un contributo fino ad un massimo del 70% del costo stabilito a preventivo può essere concesso per l'acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, la costruzione, la ristrutturazione nonché l'ampliamento delle stesse.

²I criteri per la commisurazione del contributo sono stabiliti dal Consiglio di Stato; nella commisurazione del contributo si tiene conto della capacità finanziaria dell'ente gestore della struttura sociosanitaria in questione e di eventuali partecipazioni finanziarie concesse da altri enti.

³La concessione del contributo è di competenza del Consiglio di Stato fino a fr. 500'000.– e del Gran Consiglio per una somma superiore.

2. Partecipazione dei Comuni all'onere a carico dell'ente proprietario

Art. 8 ¹Il Comune o Consorzio proprietario di una struttura sociosanitaria riconosciuta che accoglie una persona anziana domiciliata in un altro Comune è autorizzato, previo accordo ratificato dall'autorità competente, a chiedere al Comune di domicilio una quota parte degli interessi e degli ammortamenti ipotecari derivanti da un investimento ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

²Le modalità di calcolo sono stabilite dal Consiglio di Stato.

II. Finanziamento per l'esercizio

1. Principio

Art. 9 ¹Il finanziamento delle strutture sociosanitarie riconosciute avviene attraverso la concessione di un contributo globale da parte dello Stato.

²Il contributo globale è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato in un contratto di prestazione sulla base dei compiti attribuiti all'ente gestore della struttura sociosanitaria in questione.

³Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) i contributi a carico degli ospiti ai sensi dell'art. 11 della presente legge;
- b) le partecipazioni degli assicuratori malattia;
- c) le prestazioni assicurative particolari;
- d) ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento d'applicazione della presente legge.

⁴Nella determinazione del contributo globale è possibile tener conto della capacità finanziaria dell'ente gestore della struttura sociosanitaria.

2. Ripartizione del contributo globale per l'esercizio

Art. 10 ¹I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi globali, il Cantone si assume il rimanente quinto.

²La metà della quota a carico dei Comuni è ripartita tra gli stessi in base alle giornate di presenza di ciascun ospite domiciliato, considerato che il contributo di ogni singolo Comune non può superare il 6% del suo gettito d'imposta cantonale.

³L'altra metà, maggiorata degli importi che superano il 6% del gettito d'imposta cantonale del Comune di cui al capoverso precedente, è assunta dai Comuni in una misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d'imposta cantonale.

⁴Le ulteriori modalità di calcolo sono stabilite dal Consiglio di Stato.

3. Contributi a carico degli ospiti nelle strutture sociosanitarie riconosciute

Art. 11 ¹Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a prelevare contributi commisurati alle condizioni di reddito e di sostanza così come al bisogno di cure della persona anziana; tali contributi devono rispettare il limite dell'importo massimo fissato all'art. 25a cpv. 5 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

²Nel caso in cui la persona anziana beneficia di prestazioni ai sensi della Legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) è prelevato il

contributo minimo.

³Nel caso di soggiorni temporanei è prelevato un contributo fisso.

⁴I contributi sono calcolati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato.

⁵Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta percepisce inoltre le prestazioni delle assicurazioni sociali per grandi invalidi, proporzionalmente ai giorni di presenza della persona anziana presso la struttura stessa.

III. Finanziamento residuo delle cure

1. Principio

Art. 12 ¹Ogni struttura sociosanitaria che soddisfa cumulativamente i requisiti elencati dalla lettera a) alla lettera f) dell'articolo 6 della presente legge, è finanziata unicamente per i costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali e dall'assicurato, secondo quanto stabilito dall'art. 25a cpv. 5 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

²Tale finanziamento avviene attraverso la concessione di un contributo globale stabilito in un contratto di prestazione.

2. Ripartizione del contributo globale per il finanziamento residuo delle cure

Art. 13 ¹I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi globali, il Cantone si assume il rimanente quinto.

²La metà della quota a carico dei Comuni è ripartita tra gli stessi in base alle giornate di presenza di ciascun ospite domiciliato, considerato che il contributo di ogni singolo Comune non può superare il 6% del suo gettito d'imposta cantonale, tenuto anche conto del contributo ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 della presente legge.

³L'altra metà, maggiorata degli importi che superano il 6% del gettito d'imposta cantonale del Comune di cui al capoverso precedente, è assunta dai Comuni in una misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d'imposta cantonale.

⁴Le ulteriori modalità di calcolo sono stabilite dal Consiglio di Stato.

3. Determinazione del contributo globale per il finanziamento residuo delle cure

Art. 14 ¹Nel calcolare il contributo globale per il finanziamento residuo delle cure, il Consiglio di Stato tiene conto dei costi effettivi delle cure.

²Nel calcolare il contributo globale, il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) i contributi a carico della persona anziana ai sensi dell'art. 16 della presente legge;
- b) le partecipazioni degli assicuratori malattia.

³L'importo del contributo globale non può essere superiore a quanto concesso dal Consiglio di Stato per lo stesso tipo di cure erogate da parte di strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi della presente legge.

4. Partecipazione finanziaria per i collocamenti fuori Cantone

Art. 15 ¹In caso di collocamento di una persona anziana in una struttura sociosanitaria riconosciuta da un altro Cantone, il Cantone di domicilio della persona anziana assume il finanziamento residuo delle cure non coperte dalle assicurazioni sociali e dall'assicurato secondo quanto stabilito dall'art. 25a cpv. 5 della LAMal.

²Tale finanziamento non può essere superiore a quanto concesso dal Consiglio di Stato per lo stesso tipo di cure erogate da parte di strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi della presente legge.

5. Contributi a carico degli ospiti nelle strutture sociosanitarie con finanziamento residuo delle cure

Art. 16 Ogni struttura sociosanitaria è tenuta a prelevare contributi commisurati al bisogno di cure della persona anziana, tenuto conto dell'importo massimo fissato all'art. 25a cpv. 5 della LAMal.

IV. Contributi da parte degli assicuratori malattia

Art. 17 Ogni struttura sociosanitaria percepisce i contributi delle casse malati stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 25a cpv. 4 della LAMal.

V. Istanza di compensazione

Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato designa un'istanza di compensazione che riceve in pagamento i contributi del Cantone e dei Comuni e versa alle strutture sociosanitarie l'importo corrispondente al

contributo globale stabilito dal Consiglio di Stato.

²Le ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal Consiglio di Stato.

Capitolo terzo

Vigilanza della gestione e requisiti delle domande di finanziamento

A. Vigilanza

Art. 19 ¹Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente per esercitare la vigilanza sulle attività delle strutture sociosanitarie a favore delle persone anziane.

²L'autorità competente può ordinare alle strutture sociosanitarie le opportune verifiche e revisioni, nonché richiedere i dati che ritiene necessari.

B. Approvazione dei contributi a carico della persona anziana

Art. 20 I contributi a carico delle persone anziane nelle strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi della presente legge devono essere preventivamente approvati dall'autorità competente.

C. Misure speciali

Art. 21 ¹Nel decreto che concede i contributi e nel contratto di prestazione, il Gran Consiglio, rispettivamente il Consiglio di Stato, possono stabilire misure speciali di vigilanza, in considerazione dell'ammontare del contributo, dell'interesse pubblico e della natura giuridica dell'ente finanziato.

²Il Consiglio di Stato ha la facoltà di emanare norme concernenti l'organizzazione interna delle strutture sociosanitarie riconosciute segnatamente per quanto previsto dall'art. 6 cpv. 1 lettera f) della presente legge.

D. Rappresentanza dello Stato nelle strutture socio-sanitarie

Art. 22 Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a garantire allo Stato una rappresentanza nel suo organo amministrativo.

E. Requisiti della domanda di finanziamento

Art. 23 Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e la documentazione necessaria.

Capitolo quarto

Consiglio degli anziani

A. Principio

Art. 24 ¹Al fine di favorire la partecipazione dei diretti interessati alla politica a favore delle persone anziane, il Consiglio di Stato riconosce funzione consultiva a un Consiglio costituito dalle persone anziane stesse, rispettivamente dalle loro organizzazioni rappresentative, nella forma giuridica dell'associazione ai sensi del CC.

²Il Consiglio degli anziani, i cui compiti sono definiti dal Consiglio di Stato, deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) non perseguire scopo di lucro;
- b) essere apartitico e aconfessionale;
- c) rappresentare le persone anziane ai sensi della presente legge;
- d) perseguire gli obiettivi della presente legge.

³Il Consiglio degli anziani beneficia di un contributo cantonale annuo fisso stabilito a preventivo dal Consiglio di Stato e corrispondente ad almeno Fr. 1.– per ogni persona anziana ai sensi della presente legge.

Capitolo quinto

Revoca del riconoscimento e restituzione dei contributi

A. Revoca del riconoscimento

Art. 25 Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di una struttura sociosanitaria qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla presente legge, oppure in caso di grave irregolarità nella gestione.

B. Restituzione di contributi

Art. 26 ¹Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione di tutti i contributi, dedotto il 5% della somma per ogni anno d'esercizio:

- a) quando il contributo è stato usato per uno scopo diverso da quello per cui è stato concesso;

- b) quando il beneficiario non si attiene alle disposizioni della presente legge;
 - c) quando la struttura sociosanitaria è destinata ad altro scopo o alienata;
 - d) quando il contributo è stato ottenuto con motivazione infondata, non veritiera o con documentazione falsa.
- ²È riservata l'azione penale.

Capitolo sesto
Rimedi di diritto e norme finali

A. Rimedi di diritto

Art. 27 ¹Contro le decisioni dell'autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni.

³La procedura è retta dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

B. Norma abrogativa

Art. 28 La Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973 è abrogata.

C. Entrata in vigore

Art. 29 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data dell'entrata in vigore.[\[1\]](#)

Publicata nel BU **2011**, 55.

[\[1\]](#) Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2011, 55.